Civile Ord. Sez. 5 Num. 28439 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 – Estinzione del giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5903/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

contro

CALORI MARIA ANTONIETTA (C.F. CLRMNT56B66F205I), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Rossi e dall'Avv. Paola Rossi

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6432/2017, depositata l'11/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. Maria Antonietta Calori impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, l'avviso di accertamento n. TFM010301546/2014, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva determinato ai fini Irpef, in relazione all'anno d'imposta 2009, un maggior reddito derivante dalla partecipazione della contribuente, quale socia al 90%, alla Gest Hotel s.a.s. di Pilla Arturo & C., nonché da ricavi non

dichiarati pari ad euro 17.500,00, riferibili a versamenti non giustificati effettuati sul conto corrente bancario della predetta società.

La contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva che: a) la definizione dell'accertamento in capo alla società precludeva l'accertamento nei confronti del socio; b) il versamento di euro 17.500,00 era costituito da 21 distinti versamenti in contanti di piccole somme, derivanti da modeste liberalità conseguite in ambito familiare e compatibili sia con il reddito dichiarato nell'anno d'imposta in esame che in quelli precedenti.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, da un lato riducendo il reddito di partecipazione alla luce dell'intervenuta definitività del maggior reddito d'impresa contestato alla società e, dall'altro, con riferimento ai versamenti in contanti per euro 17.500,00, assumendo che la contribuente aveva provato che i movimenti finanziari di piccola entità effettuati nel corso dell'anno derivavano dalla disponibilità di somme ricevute dal proprio genitore sia in vita che a titolo di successione ereditaria allo stesso.

2. L'Agenzia delle entrate, deducendo che la documentazione prodotta dalla contribuente in ordine all'asserita provenienza delle somme versate sul conto della società fosse priva di valore probatorio, proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale rigettava il gravame.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio, affidandosi a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 16/10/2026.

Il difensore della controricorrente ha depositato, in data 18/09/2026, istanza di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese giudiziali, in ragione dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente in ordine alle ragioni per le quali doveva ritenersi superata la presunzione di maggiori ricavi derivante da versamenti bancari ingiustificati, posto che, sebbene spettasse alla contribuente fornire elementi probatori idonei a vincere la predetta presunzione, i giudici d'appello si sono limitati a sostenere, in termini astratti ed ipotetici, che «[…] *ben avendo potuto la ricorrente, dopo avere acquisito le somme dal genitore o dai parenti, versarle in un secondo momento. Ciò che si vuole rilevare è che l'Ufficio, nel momento in cui oppone un ragionamento di tipo logico alla giustificazione circa una certa disponibilità finanziaria da parte del contribuente, questo debba essere dirimente, nel senso che non deve lasciare spazio ad altre argomentazioni altrettanto logiche e plausibili*».

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non attengono ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nella specie, la contribuente si è limitata ad asserire, in maniera generica, di avere una disponibilità patrimoniale complessiva compatibile con i versamenti eseguiti, sebbene l'Ufficio, nell'atto di appello, avesse chiaramente rappresentato che non vi era correlazione temporale tra una astratta disponibilità patrimoniale della contribuente ed i versamenti da questa effettuati, atteso che i versamenti alla società erano relativi al periodo settembre–dicembre del 2009, mentre i bonifici operati a favore della contribuente dal padre Dionigio Calori e da Arturo Pilla risalivano al primo trimestre dello stesso anno.

3. Va, preliminarmente, evidenziato che la controricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese giudiziali, depositando, in data 18/09/2026, documentazione varia dalla quale risulta che la stessa, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato in data 28/05/2019 (ossia entro il termine del 31/05/2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda (protocollo di ricezione n. 0028972), provvedendo al versamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento del condono, tramite pagamento delle venti rate del piano di ammortamento (cfr. modelli F24, in atti).

L'Ufficio non ha notificato (entro il 31/07/2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il 31/12/2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l'estinzione del giudizio).

4. Può, pertanto, dichiararsi l'estinzione del processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale